

Codice A1604A

D.D. 9 marzo 2016, n. 77

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di quattro captazioni potabili denominate "Lilla" (TO-S-00862), "Baronis" (TO-S-00863), "Scarnasso" (TO-S-00864) e "Acquaviva" (TO-S-00865)", ubicate nei Comuni di Sangano (TO) e Trana (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con i Comuni di Sangano (TO) e di Trana (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali in questione, con nota in data 26 novembre 2015, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 237/2015 del 26 novembre 2015 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti captazioni:

- galleria drenante "Lilla" (TO-S-00862), ricadente all'interno del territorio comunale di Sangano (TO) immediatamente a Nord del concentrico abitativo principale, entro la vasta area della S.M.A.T. S.p.A. posta lungo il ciglio occidentale della strada per Villarbasse (TO);
- galleria "Scarnasso" (TO-S-00864), localizzata al di sotto dell'apparato morenico che, con direzione WNW-ESE, separa i territori comunali di Sangano (TO) e Trana (TO) da quelli di Reano (TO) e Villarbasse (TO); solo il tratto iniziale, che si sviluppa con direzione SW-NE, si localizza nel settore pianeggiante in sinistra idrografica del torrente Sangone;
- galleria "Baronis" (TO-S-00863), localizzata nella zona di fondovalle compresa tra la morena ed il corso del torrente Sangone nella porzione iniziale, mentre il tratto terminale scorre alla base della morena, parallela alla galleria "Scarnasso";
- galleria "Acquaviva" (TO-S-00865), localizzata nella zona di fondovalle compresa tra la collina morenica ed il corso del torrente Sangone.

Precedentemente, l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note in data 2 luglio 2014, 22 gennaio 2015 e 31 agosto 2015 ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La galleria "Lilla" ha una profondità rispetto al piano-campagna di circa 6,00 metri e una lunghezza complessiva pari a circa 494 metri con direzione Sud-Nord eccetto per il breve tratto terminale ove piega ad angolo retto verso la "Botola Lilla"; ha una sezione di 0,90 metri per 1,70 metri ed è situata a valle del serbatoio Michela di raccolta ubicato a Sangano. Nel complesso la sezione interna della galleria presenta un'altezza pari a circa 1,80 metri e una larghezza pari a circa 1,00 metro. In corrispondenza del brusco cambio di direzione sussiste una chiusa che consente in caso di necessità di deviare le acque captate dalla galleria entro lo "Scaricatore Lilla" lungo 290 metri. Lungo il tracciato della galleria drenante sono presenti una serie di botole d'ispezione, generalmente protette da lastre di pietra poste a raso del piano-campagna cementate e non destinate ad una fruizione ordinaria e sistematica.

La presenza di strutture residenziali, di servizio, agricole e di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno della zona di rispetto allargata della captazione "Lilla" sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La galleria “*Scarnasso*” ha una lunghezza di 676 metri, un’altezza di 1,70 metri e una larghezza di 1,05 metri, con forma ovoidale. E’ costituita da piedritti e volta in mattoni con malta di cemento e con fondo in calcestruzzo.

La galleria “*Baronis*” ha una profondità rispetto al piano-campagna variabile da 9,00 metri in testa a 5,50 metri allo sbocco e una lunghezza complessiva drenante pari a circa 480 metri; è costituita da piedritti e volta in muratura, parte in mattoni e parte in pietrame, con altezza variabile da 1,60 a 2,00 metri e larghezza variabile tra 0,80 e 1,60 metri.

La galleria “*Acquaviva*” ha una profondità rispetto al piano-campagna variabile da 6,40 a 8,2 metri e una lunghezza complessiva pari a circa 320 metri; ha una sezione di 0,90 metri per 1,70 metri ed è situata a valle del serbatoio Michela di raccolta di Sangano.

L’area di salvaguardia della galleria “*Lilla*” è stata individuata con il criterio cronologico mentre le altre tre captazioni – “*Baronis*”, “*Scarnasso*” e “*Acquaviva*” – sono state assimilate a sorgenti di tipo lineare e, pertanto, il dimensionamento delle aree di salvaguardia è stato effettuato utilizzando il criterio idrogeologico, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e dipende dal grado di vulnerabilità intrinseca dell’acquifero alimentante le opere di presa.

Le proposte di definizione presentate sono state determinate sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha valutato la vulnerabilità intrinseca specifica di ciascuna captazione:

- Galleria “*Lilla*” – Vulnerabilità intrinseca elevata ;
- Galleria “*Baronis*” – Vulnerabilità intrinseca media (Classe C);
- Galleria “*Scarnasso*” e Galleria “*Acquaviva*” – Vulnerabilità intrinseca bassa (Classe D).

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

*Galleria “Lilla” (TO-S-00862):*

- zona di tutela assoluta, individuata con criterio geometrico, costituita da una fascia lungo tutta la galleria risultante dall’involuppo di zone di raggio pari a 10 metri aventi centro in corrispondenza dell’asse e degli estremi dell’opera di captazione; tale zona ha una superficie complessiva di 10.238,10 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, individuata con il criterio cronologico, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni e rappresentata sul lato idrogeologico di monte della captazione da una fascia risultante dall’involuppo di zone di raggio 46 metri aventi centro in corrispondenza dell’asse e degli estremi dell’opera di captazione; sul lato di valle dell’opera, la zona di rispetto ristretta, è stata ridotta per l’assenza di un effettivo richiamo operato dalla galleria drenante nei confronti dell’acqua di falda individuando, cautelativamente, una larghezza di 5 metri definita con il criterio geometrico; tale zona ha una superficie complessiva di 25.373,40 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, individuata con il criterio cronologico, dimensionata sulla base dell’isocrona a 365 giorni e rappresentata sul lato idrogeologico di monte della captazione da una fascia risultante dall’involuppo di zone di raggio 278 metri aventi centro in corrispondenza dell’asse e degli estremi dell’opera di captazione; sul lato di valle dell’opera, la zona di rispetto allargata, è stata ridotta per l’assenza di un effettivo richiamo operato dalla galleria drenante nei confronti dell’acqua di falda individuando, cautelativamente, una larghezza di 15 metri definita con il criterio geometrico.

Nella parte settentrionale invece, tale zona, termina in corrispondenza della sponda del torrente Sangone. Tale zona ha una superficie complessiva di 182.968,92 metri quadrati.

*Galleria “Scarnasso” (TO-S-00864) e Galleria “Baronis” (TO-S-00863):*

- zona di tutela assoluta galleria “*Scarnasso*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l’intera opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 8.728 metri quadrati;
- zona di tutela assoluta galleria “*Baronis*”, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l’intera opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 13.462 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutte e due le captazioni, di forma poligonale, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso locale dell’acquifero ed un’estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite superiore della zona di tutela assoluta della galleria *Scarnasso* e ha una superficie complessiva di 350.223 metri quadrati. Nella parte meridionale, tale zona, termina in corrispondenza della sponda del torrente Sangone. Tale zona ha una superficie complessiva di 350.223 metri quadrati.

*Galleria “Acquaviva” (TO-S-00865):*

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l’intera opera di presa; tale zona ha una superficie complessiva di 6.987 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma poligonale, un’apertura laterale di più di 45° rispetto ai margini verso valle della zona di tutela assoluta, un’orientazione parallela alla direzione media di deflusso locale dell’acquifero ed un’estensione a monte pari a 200 metri a partire dal limite superiore della stessa zona di tutela assoluta; tale zona ha una superficie complessiva di 153.381 metri quadrati;

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati:

- *“Ridelimitazione delle aree di salvaguardia dell’opera di captazione acquedottistica denominata galleria “Lilla” ai sensi del d.lgs 152/06 e della D.P.G.R. n. 15/R del 11/12/2006 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:1.500”;*
- *“Ridelimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione acquedottistica gallerie “Baronis” e “Scarnasso” ai sensi del d.lgs 152/06 e della D.P.G.R. n. 15/R del 11/12/2006 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000”;*
- *“Ridelimitazione delle aree di salvaguardia dell’opera di captazione acquedottistica galleria “Acquaviva” ai sensi del d.lgs 152/06 e della D.P.G.R. n. 15/R del 11/12/2006 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Le aree di salvaguardia di cui sopra ricadono totalmente nel territorio dei Comuni di Sangano (TO) e di Trana (TO). Il Comune di Sangano, con nota in data 19 novembre 2014, ha preso atto dello studio proposto e ha segnalato di non avere particolari osservazioni in merito; il Comune di Trana, invece, visionata la documentazione trasmessa dall’Autorità d’Ambito n. 3 con nota del 28 ottobre 2014, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle proposte di definizione presentate.

L’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 19 dicembre 2014, ha ritenuto accoglibili le proposte di definizione presentate.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Torino, con nota in data 22 dicembre 2014, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all’interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- la verifica degli impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio degli insediamenti abitativi non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori delle stesse aree;
- la verifica delle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento – è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell'eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle eventuali cisterne presenti nelle aree di salvaguardia o la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti all'interno delle medesime aree, si preveda, da parte dei Comuni di Sangano, di Trana, di Rivalta di Torino, di Reano e di Villarbasse, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle quattro captazioni, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- le eventuali attività agricole svolte all'interno delle aree di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 275-125410/2004 del 3 maggio 2004 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali di Sangano (TO) e Trana (TO), alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le gallerie drenanti denominate "*Lilla*" (TO-S-00862), "*Baronis*" (TO-S-00863), "*Scarnasso*" (TO-S-00864) e "*Acquaviva*" (TO-S-00865)", ubicate nei medesimi Comuni.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 50, in data 17 dicembre 2015.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le quattro captazioni denominate "*Lilla*" (TO-S-00862), "*Baronis*" (TO-S-00863), "*Scarnasso*" (TO-S-00864) e "*Acquaviva*" (TO-S-00865)", ubicate nei Comuni di Sangano (TO) e Trana (TO), sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta delle quattro captazioni da galleria drenante, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree stesse;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata della galleria "*Lilla*" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – ed alle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti abitativi, laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, si preveda, da parte dei Comuni interessati dalle aree di salvaguardia, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
- la presenza di strutture residenziali, di servizio, agricole e di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno della zona di rispetto allargata della captazione "*Lilla*" sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006,

purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

– l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporre in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia.

vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 275-125410/2004, in data 3 maggio 2004, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali di Sangano (TO) e Trana (TO), alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le gallerie drenanti denominate "Lilla" (TO-S-00862), "Baronis" (TO-S-00863), "Scarnasso" (TO-S-00864) e "Acquaviva" (TO-S-00865)", ubicate nei medesimi Comuni;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 19 dicembre 2014 – prot. n. 133159;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Provinciale di Torino, in data 22 dicembre 2014 – prot. n. 106775;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" n. 237/2015, in data 26 novembre 2015, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 26 novembre 2015 – prot. n. 0003594, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
DETERMINA

a) Le aree di salvaguardia delle quattro captazioni potabili denominate “Lilla” (TO-S-00862), “Baronis” (TO-S-00863), “Scarnasso” (TO-S-00864) e “Acquaviva” (TO-S-00865), ubicate nei Comuni di Sangano (TO) e di Trana (TO), sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

– “Ridelimitazione delle aree di salvaguardia dell'opera di captazione acquedottistica denominata galleria “Lilla” ai sensi del d.lgs 152/06 e della D.P.G.R. n. 15/R del 11/12/2006 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:1.500”;

– “Ridelimitazione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione acquedottistica gallerie “Baronis” e “Scarnasso” ai sensi del d.lgs 152/06 e della D.P.G.R. n. 15/R del 11/12/2006 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000”;

– “Ridelimitazione delle aree di salvaguardia dell'opera di captazione acquedottistica galleria “Acquaviva” ai sensi del d.lgs 152/06 e della D.P.G.R. n. 15/R del 11/12/2006 – Ridelimitazione delle aree di salvaguardia su base catastale – Scala 1:2.000”;

allegati alla presente determinazione quali parte integrante e sostanziale.

b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette e allargate.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 1, nelle zone di rispetto ristrette è vietato il pascolamento, l'uso di fertilizzanti e l'uso di prodotti fitosanitari mentre nelle zone di rispetto allargate la gestione

dei fertilizzanti deve essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili. L'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Sangano (TO) e di Trana (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta delle quattro captazioni da galleria drenante, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno delle aree di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree medesime;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono della zona di rispetto allargata della galleria "Lilla" al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – ed alle eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti abitativi, laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento; nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, si preveda, da parte dei Comuni interessati dalle aree di salvaguardia, alla limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per i territori comunali di Sangano e Trana – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Sangano, di Trana, di Rivalta di Torino, di Reano e di Villarbasse affinché provvedano a:



- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo a:
  - nel caso di rilascio di nuovi permessi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, prevedere la limitazione dell'utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose;
  - predisporre piani d'intervento atti a superare la mancanza di rete fognaria di alcuni fabbricati ricompresi nelle aree di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*